

ACCORDO DISCIPLINANTE I TEMPI E I MODI PER L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MADIGNANO ARCH. ANDREA CANAVERA GIACINTO CESARE PRESSO IL COMUNE DI PIANENGO.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- stante la specialità ed il carattere derogatorio della norma è intervenuto apposito parere del Ministero dell'Interno (prot. n. 15700 del 25/04/2005) e del Consiglio di Stato (n. 2141 del 25 maggio 2005 e n. 1213/14 dell'11 dicembre 2013), con i quali si evidenzia la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro relativi al medesimo dipendente pubblico;
- il Comune di Pianengo ha richiesto, con nota registrata al nostro prot. 5188 in data 13.11.2023 di concordare con questo Comune un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 1, comma 557, legge n. 311/2004, per l'utilizzo del dipendente Arch. Andrea Canavera che ha manifestato un'informale disponibilità alla collaborazione;

Ciò premesso e considerato;

TRA

- il Comune di MADIGNANO, rappresentato legalmente dal proprio sindaco pro-tempore sig.ra Festari Elena ed il Comune di PIANENGO, rappresentato legalmente dal proprio Sindaco sig. Barbaglio Ernesto Roberto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Comune di MADIGNANO autorizza il proprio dipendente, Arch. Canavera Andrea Giacinto Cesare, Inquadrato nell'area dei Funzionari e EQ, a svolgere ulteriore attività lavorativa, per un massimo di n. 8 ore settimanali, oltre a quella principale in atto con l'ente di appartenenza, presso il Comune di Pianengo, per svolgervi compiti ed attività attinenti le funzioni legate ai servizi dell'Area tecnica nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore attività lavorativa non dovrà confliggere o comunque rendersi incompatibile con gli interessi, gli obblighi ed i doveri già assunti dal lavoratore con l'ente di appartenenza;
 - b) il rapporto di lavoro, nuovo ed ulteriore, del sig. Canavera Andrea con il Comune di Pianengo, dovrà comportare un'impegnativa oraria che tenga conto del limite massimo settimanale e dovrà svolgersi senza creare pregiudizio e, in ogni caso, sempre in subordine rispetto al rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;
 - c) il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti, con particolare riferimento al riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza;

2) il Comune di Pianengo accetta integralmente, senza riserva alcuna, quanto prescritto nei precedenti punti;

3) il Comune di Pianengo assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente Canavera Andrea Giacinto Cesare il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme statali e regionali, dal vigente CCNL e dai propri regolamenti, richiamabili in applicazione;

4) la durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 30 giugno 2024, con possibilità di procedura di eventuale proroga sulla base di specifica richiesta del Comune di Pianengo e specifica autorizzazione integrativa scritta del Comune di Madignano.

Letto, confermato e sottoscritto

Madignano, li _____

IL SINDACO DI MADIGNANO (Festari Elena) *firmato digitalmente*

IL SINDACO DI PIANENGO (Barbaglio Ernesto Roberto) *firmato digitalmente*